



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 373 del 12 ottobre 2022

Oggetto: Liquidazione cartella di pagamento n. 296 2020 00963885 78 000 emessa da Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione – prov. di Palermo

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L. R. n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 01 del 13/01/2021 con la quale viene rinnovato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 13/01/2023;

VISTA la L.R. n° 14 del 25/05/2022 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022- 2024" pubblicato sul suppl. ord. N. 24 alla GURS (Parte I) n. 26 del 28-05-2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 10 del 28/03/2022 di *approvazione bilancio di previsione anno 2022 e bilancio pluriennale 2022, 2023 e 2024*, approvato con D.R.S. n. 2316 del 09/06/2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 22 del 29/07/2022 di *approvazione assessment al bilancio di previsione anno 2022 e bilancio pluriennale 2022, 2023 e 2024*, approvata con D.R.S. n. 3706 del 14/09/2022;

VISTA la cartella di pagamento n. 296 2020 00963885 78 000 emessa da Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione – prov. di Palermo, riferita a proventi beni demaniali anno 2020, Tari 2016, sanzioni amministrative anno 2019, Tassa automobilistica anno 2017, Oneri di riscossione spettanti a Agenzia delle entrate – Riscossione, diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate – Riscossione;

Considerato che per quanto sopra è necessario procedere ad impegnare e liquidare la somma di € 7.084,18;

D E T E R M I N A

In conformita delle premesse di:

-**Impegnare e liquidare** la somma di € 7.084,18 per il pagamento della cartella n. 296 2020 00963885 78 000 emessa da Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione – prov. di Palermo, riferita a proventi beni demaniali anno 2020, Tari 2016, sanzioni amministrative anno 2019, Tassa automobilistica anno 2017, Oneri di riscossione spettanti a Agenzia delle entrate – Riscossione, diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate – Riscossione, addebitando le spese sul Cap. 165 del bilancio dell'Istituto per l'anno 2022;
- **si evidenzia** che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2022.

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

SINTETISIA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP DEL BILANCIO

Palermo, li.....

Il Ragioniere

G.Scàlzo

IL DIRETTORE

(Dott. Antonio Console)



Dettaglio E-mail

Mittente: notifica.scc.sicilia@pec.agenziaiscossione.gov.it
Destinatari: isz Sicilia@legalmail.it

Inviata il:	10-10-2022	alle:	15:06	Num. Protocollo:	0006636	del:	10-10-2022
Ricevuta il:	10-10-2022	alle:	15:06				
Scaricata il:	10-10-2022	alle:	15:15				

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notifica cartella di pagamento n. 29620200096386578000 Codice Fiscale 00122000821

Da: Agenzia delle entrate-Riscossione - Direzione Regionale Sicilia

<notifica.acc.sicilia@pec.agenzia.riscossione.gov.it>

Inviato: lunedì 10 ottobre 2022 15:07

A: ISZICILIA@LEGALMAIL.IT

Oggetto: Notifica cartella di pagamento n. 29620200096388578000 Codice Fiscale 00122000821

Allegati: 296-CRT-00004620-29620200096388578000-signed.pdf

Con questo messaggio di posta elettronica certificata, Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica l'allegato atto indicato in oggetto.

Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader. Per scaricare gratuitamente il programma visitare l'indirizzo <http://get.adobe.com/it/reader/>

Attenzione: non rispondere alla casella e-mail mittente in quanto è utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per la notifica del documento allegato. È possibile prendere contatto con l'Agente della riscossione attraverso i canali di comunicazione indicati nel documento allegato.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario indicato in oggetto, soggette alla massima riservatezza, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona sono vietati e potrebbero costituire un reato. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo (compresi i file allegati) senza farne copia.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2020 00963885 78 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
 Agenzia della riscossione - prov. di Palermo
 Via Emanuele Morselli 2 - 90143 PALERMO
 su incarico di:

- Agenzia del Demanio
- Comune di Palermo
- Prefettura di Palermo
- Regione Sicilia

Lotto di stampa n. 04620
 Gruppo: 0015



DESTINATARIO
 Spett. ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA
 SICILIA

VIA ROCCAZZO 85
 90136 PALERMO PA

Cod. Fisc. 00122000821

Spett. **ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**,
 di seguito trova il dettaglio delle somme che gli Enti creditori sotto indicati ci hanno incaricato di riscuotere, nonché delle
 somme dovute all'Agenzia della riscossione per l'attività di riscossione e notifica.

ENTI CREDITORI

Ente creditore	Proventi beni del demanio anno 2020	Tari anno 2016	Sanzioni amministrative anno 2019	Tassa automobilistica anno 2017	Oneri di riscossione spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione
• Agenzia del Demanio	805,65		4.933,00			
• Comune di Palermo			1.091,55			
• Prefettura di Palermo				41,93		
• Regione Sicilia					206,17	5,88

SOMME DA PAGARE

Totale da pagare **euro 7.084,18**

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agenzia della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.

Spettano all'Ente creditore**Somme dovute**

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agenzia della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 502/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agenzia della riscossione**Diritti di notifica**

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fiscale della legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6%, se successivo.

Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.



www.agenziaentraterriscossione.gov.it

numero telefonico 06.01.01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)



INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE

Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Scadenza rate
Entro scadenza					
Rata 1	3.179,13	95,38	5,88	3.280,39	entro 60 giorni dalla data di notifica
Rata 2	1.231,00	36,93		1.267,93	entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a quello di scadenza della prima rata
Rata 3	1.231,00	36,93		1.267,93	entro l'ultimo giorno del 4° mese successivo a quello di scadenza della prima rata
Rata 4	1.231,00	36,93		1.267,93	entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di scadenza della prima rata

Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Note
Oltre scadenza					
Rata 1	3.179,13	190,75	5,88	3.375,76	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo
Rata 2	1.231,00	73,86		1.304,86	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo
Rata 3	1.231,00	73,86		1.304,86	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo
Rata 4	1.231,00	73,86		1.304,86	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

PAGARE

* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo la ripartizione prevista dall'art. 17 del D.lgs. n.112/1999, nel testo vigente al momento della consegna del modulo allegato, attraverso:

- il portale www.agenzientratricecoossione.gov.it
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), aderenti a pagopa.
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagopa (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio);
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento)

La lista completa dei PSP aderenti a pagopa e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, con il modulo di pagamento pagopa allegato, l'importo dovuto sarà aggiornato alla data del versamento.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare pagamenti parziali e/o dall'estero, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a imposte erariali (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite compensazione con altri crediti erariali.

RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un piano ordinario (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un piano straordinario (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Se il Suo debito non supera 60 mila euro e Lei non beneficia già di una rateizzazione il cui importo residuo, cumulato alla somma per cui richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario). Se, invece, il Suo debito è complessivamente superiore a 60 mila euro, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile, l'ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza, con riferimento a precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il debito scaduto. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.



SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravo emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà rispondere entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato, tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata prelevata da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione tributaria di valore non superiore a 50 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente sia dell'Agente della riscossione - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs n. 546/1992). Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentraterriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario, Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti:

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Per informazioni sugli sportelli, i relativi orari, le operazioni disponibili e le modalità di prenotazione di un appuntamento La invitiamo a consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sezione "Trova lo sportello e Prenota".

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Gianfranco Carraro ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione attraverso l'Area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati

Agenzia delle entrate- Riscossione (di seguito, per brevità, AderE), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano. AderE tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale prevista dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad AderE, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, comma da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempimenti ad un ordine dell'Autorità Giudiziarica;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdesR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare e del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
 - telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenzianriscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge;
- I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenzianriscossione.gov.it. Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di intimità e ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimità produce effetto relativamente a tutte le rate. In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme distribuibili sui conti correnti e depositi).

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. Proventi beni del demanio anno 2020

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. Proventi beni del demanio anno 2020

Seconda richiesta di pagamento (comma 274, articolo 1, Ln. 311/04) 2019SRP02649 NOTIF 31/10/2019

Ruolo n. 2020/000303.

Rezo esecutivo in data 16-03-2020.

Consegnato il 25-04-2020. Ruolo ordinario.

Partita: M160 2020DEMI602000167

DE2019SRP02649 NOTIF 31/10/2019

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è VITTORIO VANNINI.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia del Demanio filiale Sicilia, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti. Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n. Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione		
				entro le scadenze	oltre le scadenze	oltre le scadenze
1	2020	8361	Proventi dei beni del Demanio aeronautico	723,04	21,69	43,38
2	2020	8091	Interessi mora per entrate demaniali	78,89	2,37	4,73
3	2020	8091	Interessi mora per entrate demaniali	1,72	0,11	0,22

Totale

805,65

24,17

48,33

Totale da pagare (entro le scadenze)

EURO **829,82**

Totale da pagare (oltre le scadenze)*

EURO **853,98**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione

Ulteriori informazioni sugli importi dovuti
AUTARRO0027570000-AREA PRESSO L'AEROPORTO MILITARE DI BOCCADIFALCO - 2019SRP02649 NOTIFICATA IL 31/10/2019

RUOLI EMESSI DALLE FILIALI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
PER LA RISCOSSIONE DI PROVENTI DI BENI IMMOBILI DELLO STATO - AVVERTENZE

INFORMAZIONI RELATIVE AL RUOLO

Il debitore può acquisire ogni informazione utile sulla pratica rivolgendosi all'Ufficio indicato nella sezione "Dettaglio degli addebiti". La richiesta non interrompe né sospende i termini per la proposizione di eventuali ricorsi giudiziari. Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio indicato nel "Dettaglio degli addebiti".

QUANDO E COME PROPORRE OPPOSIZIONE

Il debitore laddove contesti la cartella di pagamento può proporre opposizione dinanzi al Giudice Ordinario competente per materia o valore (art. 17 c.p.c.) e per territorio (art. 27 c.p.c.).

Il debitore può proporre opposizione ai singoli atti del processo esecutivo nei 20 (venti) giorni successivi al compimento dell'atto, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nonché opposizione alla esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

L'opposizione deve essere proposta contro l'Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Barberini n. 38, 00187 Roma.

Dati da indicare nell'impugnazione

Nell'impugnazione, proposta dinanzi al Giudice competente, il debitore deve indicare:

- Le proprie generalità;
- Il proprio codice fiscale;
- Il rappresentate legale, se chi propone ricorso è un ente o una società;
- La propria residenza o il domicilio eletto nella sede del Giudice competente a ricevere l'atto. La mancata indicazione di tale requisito comporta la notifica degli atti con deposito in Cancelleria;
- Il numero della cartella impugnata;
- I motivi dell'impugnazione;
- Le conclusioni.

È opportuno allegare copia della cartella impugnata.

Avvertimento

La cartella di pagamento costituisce titolo esecutivo: al mancato pagamento della medesima segue la procedura di esecuzione forzata (pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi).

RUOLO EMESSO DA
Comune di Palermo-Settore servizi tributari servizio TAR SU
 Piazza Giulio Cesare 6 90127 PALERMO PA tel. 091717401111

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO N. 2020/001268 Tari anno 2016

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

Nella tabella che segue sono indicati gli oneri di riscossione e l'importo totale derivante dalla emissione del ruolo n. 2020/001268 (vedi "Dettaglio degli addebiti" punto 1)

1. RUOLO N. 2020/001268 Tari anno 2016
 Tari

Ruolo n. 2020/001268.

Rezo esecutivo in data 19-12-2019.

Ruolo ordinario.

Partita: A1 201600000006496400101100006164987 C02304212/201728/12/2017

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è MARIA MANDALA.
Le informazioni sotto riportate sono fornite da Comune di Palermo-Settore servizi tributari servizio TAR SU, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n. Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	oltre le scadenze
4	2016	TARI - Tassa sui Rifiuti - legge 27/12/2013, n.147 NOT 28/12/2017 ACC. SU PAGAMENTI 304212/2017 DEL 24/10/2017	3.576,00	107,28	214,56
5	2016	TARI - Tassa sui Rifiuti - legge 27/12/2013, n.147 - Sanzioni NOT 28/12/2017 ACC. SU PAGAMENTI 304212/2017 DEL 24/10/2017	1.127,00	33,81	67,52
6	2016	TARI - Tassa sui Rifiuti - legge 27/12/2013, n.147 - Interessi NOT 28/12/2017 ACC. SU PAGAMENTI 304212/2017 DEL 24/10/2017	51,00	1,53	3,06
7	2016	TARI - Tassa sui Rifiuti - legge 27/12/2013, n.147 - Tributo Provinciale NOT 28/12/2017 ACC. SU PAGAMENTI 304212/2017 DEL 24/10/2017	179,00	5,37	10,74
Totale			4.933,00	147,99	295,98

Totale da pagare (entro le scadenze)

€uro **5.080,99**

Totale da pagare (oltre le scadenze)*

€uro **5.228,98**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Comune di Palermo-Settore servizi tributari servizio TAR SU

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi all'ente che ha emesso il ruolo. All'ente può essere presentata anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

ATTENZIONE: La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo".

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D.Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonomia impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con determinazione della pretesa (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
- notificare il ricorso all'ente che ha emesso il ruolo indicato nell'istestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro in cui il contribuente è in giudizio senza assistenza tecnica la notifica può avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario
- consegna diretta all'ente che ha emesso il ruolo, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di ricorso notificato con tali modalità, nel ricorso può essere inserita l'elezione di domicilio e non deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, inoltre la sottoscrizione del ricorso deve essere autografa.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale;
- le generalità di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio;
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
- l'ente e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento;
- i motivi del ricorso;
- la richiesta oggetto di ricorso;
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente - a pena di inammissibilità del ricorso - deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - non può costituirsi in giudizio prima che sia decorso il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione.

- Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo mediante il **Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)**, cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero Dati generali, Ricorrenti, Rappresentanti, Difensori, Domicilio Eletto, Parti Resistenti, Atti impugnati, Documenti, Calcolo CU e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:
- il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (come atto principale);
 - le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata (da allegare all'atto principale);
 - gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia della cartella di pagamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).
 - Solo in caso di utilizzo di pagOPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio tramite posta elettronica certificata (nel caso in cui il contribuente è in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il fascicolo che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002) e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002. Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- **Sospensione amministrativa:** la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice all'ente che ha iscritto le somme a ruolo, indicato nell'instatazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- **Sospensione giudiziale:** se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato fino alla scadenza del termine entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorso questo termine, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

RUOLO EMESSO DA
Prefettura Palermo - Sanz.amm. e altre iscriz. a ruolo
Via Sempolo n.69 90139 PALERMO PA tel. 091/538111

DETTAGLIO DEGLI ADEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO N. 2020/002694 Sanzioni amministrative anno 2019

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

Nella tabella che segue sono indicati gli oneri di riscossione e l'importo totale derivante dalla emissione del ruolo n. 2020/002694 (vedi 'Dettaglio degli addebiti' punto 1).

1. **RUOLO N. 2020/002694** Sanzioni amministrative anno 2019
Sanzioni amministrative
Partita: OVAMAIR2019001000000051001OR201912041797693/19 20191204UTG PA 00000179769320191204
PROT. N.17976932019 - VIOL. ART. 7 D.LGS 3221989 - OMESSA FORNITURA DATI
INDAGINE STATISTICA ANNO 2015 (COD. IST-02538)

Ruolo n. 2020/002694.

Reso esecutivo in data 12-05-2020.

Consegnato il 25-05-2020. Ruolo ordinario.

Partita: OVAMAIR2019001000000051001OR201912041797693/19 20191204UTG PA 00000179769320191204

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ELEONORA GIARRUSSO DI GIOVANNI.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Prefettura Palermo - Sanz.amm. e altre iscriz. a ruolo, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n. Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
8	2019 2218	Sanzioni Amministrative L. 689/81 STAT 1797693 NUJIM.000001797693-20191204 EMESSA IL 04/12/2019 NOTIFICATA IL 04/12/2019	1.083,60	32,51	65,02
9	2019 2220	Riciclaggio Sapele L. 689/81 STAT 1797693 NUJIM.000001797693-20191204 EMESSA IL 04/12/2019 NOTIFICATA IL 04/12/2019	7,95	0,24	0,48
Totale			1.091,55	32,75	65,50
Totale da pagare (entro le scadenze)				euro 1.124,30	
Totale da pagare (oltre le scadenze)*					euro 1.157,05

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

NOTE DELL'ENTE

Genible Sig. /Sig.ra,

nella sezione Comunicazione per il contribuente troverà il dettaglio degli elementi necessari per il controllo sulla correttezza dell'imposizione.

Prefettura Palermo - Sanz.amm. e altre iscriz. a ruolo

Comunicazione per il contribuente:

- Il ricorso avverso la cartella potrà essere inoltrato "brevi manu" presso l'Ufficio del Giudice di Pace competente per territorio, entro gg. 30 dalla data di notifica della presente cartella.
- L'Ufficio Ruoli della Prefettura (U.T.G.), riceve nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 9 alle ore 12,00.

RUOLO EMESSO DA
Reg. Sicilia-Ass. Econ. Dip. Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto
Via Notarbartolo, 17 90141 PALERMO PA tel. 0917070409

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO N. 2020/003936 Tassa automobilistica anno 2017

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

Nella tabella che segue sono indicati gli oneri di riscossione e l'importo totale derivante dalla emissione del ruolo n. 2020/003936 (vedi "Dettaglio degli addebiti" punto 1).

1. RUOLO N. 2020/003936 Tassa automobilistica anno 2017

Tassa automobilistica

Partita: 0115 2017001000053175001DE2020062075119288827700000000PA149231 OMESSO PAGAMENTO
MOTOCICLO PA149231 CILIND. 422,PORT. 835;
OMESSO PAGAMENTO FEB17/GEN18

Ruolo n. 2020/003936.

Reso esecutivo in data 30-07-2020.

Consegnato il 10-09-2020. Ruolo ordinario.

Partita: 0115 2017001000053175001DE2020062075119288827700000000PA149231 OMESSO PAGAMENTO

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ROSANNA SCHIMMENTI.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Reg. Sicilia-Ass. Econ. Dip. Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto, a cui si deve rivolgere per chiarimenti.

n. Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	
				entro le scadenze	oltre le scadenze
10	2017	3V41 Tassa automobilistica Regione Siciliana L.R. 11/08/2015 n. 16	30,83	0,92	1,85
11	2017	3V42 Tassa automobilistica Regione Siciliana - Interessi	1,85	0,05	0,11
12	2017	3V43 Tassa automobilistica Regione Siciliana - Sanzioni D.lgs. 18/12/1997 n.471	9,25	0,28	0,56
Totale			41,93	1,26	2,52

Totale da pagare (entro le scadenze)

euro **43,19**

Totale da pagare (oltre le scadenze)*

euro **44,45**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Reg. Sicilia-Ass. Econ. Dip. Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto

RUOLI EMESSI DALLA REGIONE SICILIANA - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia tasse automobilistiche, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 11-08-2015, n. 16 e s.m.i.

art.5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 e s.m.i.

D.P.R n.602 del 1973 e s.m.i.

D.Lgs. n.46 del 26 febbraio 1999

SANZIONI E INTERESSI

Si applicano le sanzioni previste dall'art.13, comma 2, del D.lgs.n.471/1997 e s.m.i. Gli interessi sono calcolati ai sensi dell'art.1 della L.26/1/1961, n.29 e s.m.i. Calcolati dal giorno successivo a quelli di scadenza del termine di pagamento della tassa, fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della riscossione. Successivamente all'iscrizione a ruolo saranno applicati anche gli interessi di cui all'art.30 del D.P.R. n.602/1973.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento e presentare la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo rivolgendosi alla Regione Siciliana - Dipartimento Finanze e Credito - Servizio Tassa automobilistica, per il tramite degli Automobile Club provinciali e delle Unità Territoriali dell'ACI giusto accordo di cooperazione vigente tra le parti, secondo una delle seguenti modalità:

- Collegandosi all'indirizzo internet www.aci.it/assistenzaabollo seguendo le istruzioni per l'invio della documentazione.
- Rivolgendosi direttamente alle Unità Territoriali dell'ACI e agli Automobile Club:

UNITA' TERRITORIALE ACI Via Delle Alpi 6 90144 Palermo
UNITA' TERRITORIALE ACI Via Pietro Mascagni 73 95129 Catania
UNITA' TERRITORIALE ACI Via Giordano Bruno 106 98123 Messina
UNITA' TERRITORIALE ACI Foro Siracusano 27 96100 Siracusa
UNITA' TERRITORIALE ACI Via Ugo La Malfa 49 97100 Ragusa
UNITA' TERRITORIALE ACI Via P. Leone 2 93100 Caltanissetta
UNITA' TERRITORIALE ACI Via M. Cimarra 38 92100 Agrigento
UNITA' TERRITORIALE ACI Via Roma 200 94100 Enna
UNITA' TERRITORIALE ACI Via Virgilio 115 91100 Trapani
AUTOMOBILE CLUB Via Delle Alpi 6 90144 Palermo
AUTOMOBILE CLUB Via Pietro Mascagni 73 95129 Catania
AUTOMOBILE CLUB Via Luciano Manara 27 98123 Messina
AUTOMOBILE CLUB Foro Siracusano 27 96100 Siracusa
AUTOMOBILE CLUB Via Ugo La Malfa 49 97100 Ragusa
AUTOMOBILE CLUB Via S.Vito 23 92100 Agrigento
AUTOMOBILE CLUB Via Pietro Leone 2 93100 Caltanissetta
AUTOMOBILE CLUB Via Roma 200 94100 Enna
AUTOMOBILE CLUB Via Virgilio 115 91100 Trapani
AUTOMOBILE CLUB Viale Regina Margherita 25 95024 Acireale

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Dirigente Generale del Dipartimento delle Finanze e Credito o un suo delegato indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo".

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969). Il contribuente che è stato destinatario di un avviso di accertamento per omesso, ritardato o insufficiente pagamento, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con determinazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
- notificare il ricorso a mezzo PEC al Dipartimento delle Finanze e Credito dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it

La notifica del ricorso a mezzo PEC è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2019 - a seguito delle modifiche dell'articolo 16-bis del D. Lgs. n° 546/92 apportate con il D.L. n° 119/2018, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n° 136.

L'obbligo della notifica del ricorso a mezzo PEC non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro. In tale ipotesi le notifiche possono essere effettuate:

segue

- spedito per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente al Dipartimento delle Finanze e Credito che rilascia la relativa ricevuta tramite Ufficiale giudiziario a Regione Siciliana - Assessorato dell'Economia - Dipartimento Finanze e Credito via Notarbartolo, 17 90141 Palermo
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, error del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
- mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it)
- La notifica del ricorso a mezzo PEC è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2019 - a seguito delle modifiche dell'articolo 16-bis del D. Lgs. n° 546/92 apportate con il D.L. n° 119/2018, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n° 136.
- L'obbligo della notifica del ricorso a mezzo PEC non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro. In tale ipotesi le notifiche possono essere effettuate:
- spedito per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficiale giudiziario

Dati da indicare nel ricorso.

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- il Dipartimento delle Finanze e Credito e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso

- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedito per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/ mediazione, il contribuente - a pena di inopponibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della Cartella di pagamento

- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.
Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6- quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.
Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3- bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice al Dipartimento Finanze e Credito che ha emesso il ruolo indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla al Dipartimento Finanze e Credito o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

COMUNICAZIONE PER IL CONTRIBUENTE

Prefettura Palermo - Sanz.amm. e altre iscriz. a ruolo

PREFETTURA U.T.G. DI PALERMO - SANZ.AMM. E ALTRE ISCRIZ. A RUOLO
VIA CAVOUR 6, 90133 PALERMO
DEPENALIZZAZIONE.PREFPA@PEC. INTERNO. IT

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2020 00963895 79/000

pagina 16 di 22 (compresi i moduli pagorPA)

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2020 00963885 78 000

Ente incaricato della riscossione Cod. Fiscale 13756881002

Destinatario

Cod. Fiscale 00122000821

Agenzia delle entrate-Riscossione

AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. PA

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PE

Per informazioni:
puoi consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it
o telefonare al numero unico 060101

DOVE PAGARE?

Puoi effettuare il pagamento, utilizzando questo modulo attraverso:

- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento);

- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), aderenti a pagopa;
- in tutti gli uffici postali, in banca, ai bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagopa (ad esempio in ricevitoria, dai tabaccai);

La lista dei PSP aderenti a pagopa, e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.

Utilizza la porzione di modulo relativa alla rata e al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA

entro 60 giorni dalla data di notifica

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario	ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PE	Euro	7.084,18
Cod. Fiscale	00122000821		
Ente incaricato della riscossione	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROV. PA - PAGOPA		
Oggetto del pagamento	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2020 00963885 78 000		
Codice CBILL	Codice modulo di pagamento	Ente incaricato della riscossione	
12733	1810307687152227069	00833920150	

BOLLETTINO POSTALE PA

BancoPosta

RATA UNICA

entro 60 giorni dalla data di notifica

Posteitaliane



sul C/C n. **12489936**

Euro

7.084,18



Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente incaricato della riscossione.

Intestato a **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROV. PA - PAGOPA**
Destinatario **ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PE**

Cod. Fiscale **00122000821**

Oggetto pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2020 00963885 78 000**

Codice modulo di pagamento Tipo Ente incaricato della riscossione
1810307687152227069 P1 00833920150



Rate 3° e 4° - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2020 00963885 78 000

Utilizza la porzione di modulo relativa alla rata e al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI 3° RATA entro il vedi sezione "quanto e quanto pagare"

BANCHE E ALTRI 4° RATA entro il vedi sezione "quanto e quanto pagare"



Euro **1.267,93**

Destinatario

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PE

Cod. Fiscale

00122000821

Ente incaricato della riscossione

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

- PROV. PA - PAGOPA



Euro **1.267,93**

Destinatario

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PE

Cod. Fiscale

00122000821

Ente incaricato della riscossione

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

- PROV. PA - PAGOPA

Oggetto del pagamento
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2020 00963885 78 000

Oggetto del pagamento
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2020 00963885 78 000

Codice CBILL
12733
Ente incaricato della riscossione
00833920150

Codice CBILL
12733
Ente incaricato della riscossione
00833920150

Codice modulo di pagamento
181030768715230511

Codice modulo di pagamento
181030768715231319

Qui sopra trovi il codice **QR** e il codice interbancario **CBILL** per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.

Qui sopra trovi il codice **QR** e il codice interbancario **CBILL** per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.

BOLLETTINO POSTALE PA **BancoPosta**

3° RATA entro il vedi sezione "quanto e quanto pagare"

Posteitaliane

€ sul C/C n. **12489936**

Euro **1.267,93**




Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente incaricato della riscossione.

Intestato a **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROV. PA - PAGOPA**
Destinatario **ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PE**

Cod. Fiscale **00122000821**

Oggetto del pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2020 00963885 78 000**



Codice modulo di pagamento **181030768715230511**
Tipo **P1**
Ente incaricato della riscossione **00833920150**

BOLLETTINO POSTALE PA

BancoPosta

4° RATA entro il vedi sezione "quanto e quanto pagare"

Posteitaliane

€ sul C/C n. **12489936**

Euro **1.267,93**



Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente incaricato della riscossione.

Intestato a **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROV. PA - PAGOPA**
Destinatario **ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PE**

Cod. Fiscale **00122000821**

Oggetto del pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2020 00963885 78 000**



Codice modulo di pagamento **181030768715231319**
Tipo **P1**
Ente incaricato della riscossione **00833920150**

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 296 2020 03963885 76/000

pagine 21 di 22 (compresi i moduli pagopa)

Agenzia delle entrate-Riscossione
Via Emanuele Morselli 2
90143 PALERMO



Destinatario
Spett. ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER
LA SICILIA
VIA ROCCAZZO 85
90136 PALERMO PA

notifica

Oggi _____ in _____ ho sottoscritto _____ in _____ ho notificato questa cartella di pagamento _____

<input type="checkbox"/> personalmente al destinatario	<input type="checkbox"/> depositandola in Comune e affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver consacrato la temporanea assenza del destinatario, e l'occupante	<input type="checkbox"/> depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver consacrato l'imperdibilità del destinatario	<p>Da registrare anagrafico del Comune risulta _____</p> <p>p. Il Sindaco ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE il _____ al _____ data _____ p. Il Sindaco</p>
<input type="checkbox"/> consegnandola in assenza del destinatario, in busta sigillata, al signor _____	<input type="checkbox"/> il rifiuto	<input type="checkbox"/> l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.	
Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.			
Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.			

Firma della persona che ha ricevuto la cartella _____

Firma del notificatore _____

Lotto di stampa n. 04620